

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 133

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1992

Modifica all'articolo 238, numero 4, del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per autorizzare l'attività peschiva anche a soggetti penalmente condannati

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle città di mare, soprattutto quelle del profondo sud, ove i livelli di disoccupazione sono altissimi, uno dei pochi, naturali sbocchi lavorativi è rappresentato dall'attività peschiva.

Per conseguire il titolo di «conduttore per la pesca locale», il minimo e il più accessibile (non occorre, infatti, sostenere alcun esame) che abiliti ad esercitare l'attività in questione, l'articolo 238, numero 4, del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) richiede, fra i requisiti, di «non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione».

Pertanto, mentre da un lato chiunque (in base alla normativa vigente), senza patente di abilitazione, può condurre natanti da diporto (di stazza lorda inferiore a 3 tonnellate e di lunghezza inferiore a 7 metri) con motorizzazione fino a 25 cavalli vapore, ciò è, invece, impedito, a norma del citato numero 4, a chi volesse condurre analogo natante per la «pesca locale».

La disposizione (preclusiva), se valida per l'epoca in cui entrò in vigore il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), certamente oggi non è più in linea con i tempi e penalizza quelle persone responsabili di reati che non solo non destano allarme sociale, ma, il più delle volte, sono connessi allo stato di tossicodipendenza.

A questi, giovani e meno giovani, pertanto, dopo il carcere, viene praticamente preclusa l'unica attività lavorativa disponibile.

D'altro canto, il lavoro, già elemento del «trattamento» in carcere, diventa essenziale per chi, avendo saldato il proprio debito con la giustizia, vuole, mediante un'onesta attività lavorativa, reinserirsi nel libero contesto sociale.

Quanto sopra premesso, per favorire il reinserimento di coloro che, molte volte, più che veri delinquenti, sono vittime di un «sistema» e dell'ambiente sociale di provenienza, si ritiene opportuno, al fine del conseguimento del minimo titolo per l'espletamento dell'attività peschiva, sia pure entro limiti minori, proporre la seguente aggiunta al citato numero 4 dell'articolo 238 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al numero 4 dell'articolo 238 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica a coloro che richiedano l'iscrizione per la conduzione di unità da pesca di stazza lorda inferiore a tre tonnellate, di lunghezza inferiore a sette metri e con motorizzazione fino a 25 cavalli vapore, entro i limiti di navigazione dei detti natanti».